
**CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DI
RIFIUTI RESIDUATI DA IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSA E/O DA
IMPIANTI DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (FORSU) PER LA PRODUZIONE DI
BIOMETANO E/O ENERGIA ELETTRICA**

(v.1 - 21/01/2025)

Validità dal 21/01/2025

Indice

Sommario

1	DISPOSIZIONI GENERALI	5
1.1	Ambito di applicazione.....	5
1.2	Definizioni.....	5
1.3	Differenza tra documenti contrattuali	9
1.4	Documentazione da fornire	9
1.5	Osservanza della Legge	10
1.6	Responsabilità Amministrativa delle Società ex Decreto 231	10
1.7	Antimafia	11
1.8	Antiterrorismo.....	12
1.9	Comunicazioni e Referenti	12
1.10	Ordini di Attingimento	12
1.11	Obblighi dell'Appaltatore	12
1.12	Ausiliari dell'Appaltatore	14
1.13	Obblighi di riservatezza	16
1.14	Segreto industriale	17
1.15	Articolo 26 D.lgs. n. 81 /2008 (obblighi connessi all'affidamento di lavori, servizi, forniture all'interno dell'azienda del Committente)	17
2	CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO	18
2.1	Corrispettivo	18
2.2	Fatturazione	18
2.3	Modalità di pagamento e interessi di mora.....	19
3	CONSEGNA DEI RIFIUTI E RELATIVA PROGRAMMAZIONE.....	19
3.1	Luogo e termini di consegna	19
3.2	Obblighi di tracciabilità e Formulare di Identificazione Rifiuti – Obblighi di Vidimazione – RENTRI	19
3.3	Pesatura dei Rifiuti movimentati.....	21

3.4	Mancata spedizione e/o recupero/smaltimento dei Rifiuti – Forza Maggiore.....	21
3.5	Pianificazione mensile delle consegne.....	22
3.6	Programmazione. Penale per il ritardo.	22
4	DOCUMENTAZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE AL TRASPORTO	22
4.1	Trasporto dei Rifiuti	22
4.2	Documentazione trasportatori (nel caso in cui il trasporto dei Rifiuti sia incluso nei Servizi)	23
4.3	Applicazione delle norme per il trasporto di merci pericolose (norme ADR/RID) .	23
5	QUALITÀ DEI RIFIUTI E QUANTITATIVI	24
5.1	Qualità dei Rifiuti	24
5.2	Quantità dei Rifiuti	24
6	IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO E PRESCRIZIONI RELATIVE AL RECUPERO/SMALTIMENTO	24
6.1	Impianti di recupero/smaltimento.....	24
6.2	Documentazione impianti di recupero/smaltimento.....	25
7	ASSICURAZIONE	25
7.1	Assicurazione dell'Appaltatore	25
7.2	Assicurazione del trasportatore (nel caso in cui i Servizi includano il trasporto)..	27
7.3	Essenzialità delle polizze	27
8	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	27
8.1	Divieto di subappalto	27
8.2	Divieto di Cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore	28
8.3	Cessione del Contratto da parte del Committente	28
9	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
9.1	Trattamento dei dati personali	28
10	RISOLUZIONE E RECESSO	28
10.1	Clausola risolutiva espressa	28
10.2	Diffida ad adempiere	28

10.3	Recesso per stato di insolvenza o fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali dell'Appaltatore	29
10.4	Recesso unilaterale del Committente.....	29
11	LEGGE APPLICABILE. AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE.....	29
11.1	Legge applicabile	29
11.2	Foro competente	29

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Ambito di applicazione

- 1.1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (le "Condizioni Generali") si applicano a ogni contratto di appalto di servizi di trasporto, recupero/smaltimento di Rifiuti di cui è parte il Committente (come di seguito definito).

1.2 Definizioni

- 1.2.1 In aggiunta alle definizioni previste in altre clausole delle Condizioni Generali, i termini e le espressioni che seguono avranno il significato ad essi attribuito nel presente paragrafo 1.2. I termini e le espressioni definiti al singolare avranno lo stesso significato ove utilizzati al plurale, e viceversa.
- 1.2.2 "**Accettazione dell'Ordine**": indica la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore della Lettera d'Ordine per l'accettazione dell'impegno dell'Appaltatore medesimo all'esecuzione dei Servizi previsti dal Contratto.
- 1.2.3 "**Committente**": indica la società individuata di volta in volta nella Lettera d'Ordine tra quelli appartenenti al Gruppo Sorgenia (per riferimento all'elenco si rimanda al sito <https://sorgenia.it/governance>), per conto della quale viene svolta il Servizio.
- 1.2.4 "**ADR/RID**": ha il significato di cui al paragrafo 4.3.1.
- 1.2.5 "**Appaltatore**": indica la persona giuridica che, con l'Accettazione dell'Ordine, si è impegnata ad eseguire i Servizi a regola d'arte, conformemente alla Legge applicabile al Contratto e, in generale, a tutta la Documentazione Contrattuale.
- 1.2.6 "**Ausiliari**": ha il significato di cui all'articolo 1.12.
- 1.2.7 "**Autorità**" indica qualsiasi autorità statale, regionale, locale, municipale o provinciale o altra suddivisione politica, italiana o estera, delle medesime ed ogni altra entità o ufficiale che esercita funzioni esecutive, legislative, giudiziarie, regolamentari o amministrative in Italia.
- 1.2.8 "**Ceneri leggere**" indica ceneri leggere da biomassa qualificate come rifiuto non pericoloso con codice CER 10.01.03 di cui all'Allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, prodotte presso la centrale del Committente indicata nella Lettera d'Ordine e consegnate in forma secca per il trasporto e il recupero/smaltimento.
- 1.2.9 "**Ceneri PCR**" indica ceneri leggere da biomassa prodotte a valle del trattamento dei fumi con calce e carboni attivi, classificate come rifiuto pericoloso con codice CER 10.01.18* di cui all'Allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, prodotte presso la centrale del Committente indicata nella Lettera d'Ordine e consegnate in forma secca per il trasporto e recupero/smaltimento.
- 1.2.10 "**Ceneri Pesanti**" indica ceneri pesanti da biomassa qualificate come rifiuto non pericoloso con codice CER 10.01.01 di cui all'Allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, prodotte

presso la centrale del Committente indicata nella Lettera d'Ordine e consegnate in forma secca per il trasporto e recupero/smaltimento.

- 1.2.11 "**Consulente ADR Committente**": ha il significato di cui al paragrafo 4.3.1.
- 1.2.12 "**Contratto**": indica il contratto di appalto di servizi di trasporto e recupero/smaltimento di Rifiuti, perfezionato mediante Accettazione dell'Ordine da parte dell'Appaltatore. Il Contratto include e si compone dei seguenti documenti, di seguito definiti, che ne formano parte integrante e sostanziale
- A. "**Lettera d'Ordine**" o "**Ordine**": indica il documento in cui sono descritti e stabiliti, tra le altre cose, l'oggetto del Contratto, la durata e le specifiche norme economiche ed amministrative che lo disciplinano.
 - B. "**Elenco Prezzi**": indica il documento che contiene, a fronte delle singole prestazioni, i corrispettivi e le norme di misurazione delle quantità e della qualità a cui deve essere applicato il relativo prezzo di elenco.
 - C. "**Specifiche Tecniche**": indica il documento contenente le specifiche tecniche dei Servizi oggetto del Contratto.
 - D. "**Programma di Ritiro**" indica il programma mensile di ritiro dei Rifiuti con il quale sono coordinati i programmi settimanali di ritiro.
 - E. "**Condizioni Generali**": indica le presenti condizioni generali di Contratto.
 - F. "**DUVRI**": indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.
- 1.2.13 "**Decreto 231**": indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2002 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- 1.2.14 "**Digestato**": indica il digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani effettuato nella centrale del Committente indicata nella Lettera d'Ordine, qualificato come rifiuto non pericoloso con codice CER 19.06.04 di cui all'Allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006.
- 1.2.15 "**Documentazione Contrattuale**": indica i documenti elencati e definiti nel precedente paragrafo 1.2.11, nonché ogni allegato agli stessi, ed include le Condizioni Generali.
- 1.2.16 "**Forza Maggiore**": indica quelle circostanze imprevedibili, riconosciute tali dal Contratto che sono fuori dal controllo delle Parti, non possono essere evitate o limitate negli effetti dalle Parti e che impediscono ad una delle Parti l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono cause di Forza Maggiore:
- (a) le guerre, le rivoluzioni, le sommosse, le invasioni, i conflitti armati, gli atti di terrorismo o sabotaggio che siano dichiarati dalla pubblica autorità;
 - (b) gli scioperi a carattere nazionale o locale o le occupazioni di siti in relazione a manifestazioni di protesta di categoria a carattere nazionale o locale (diversi da

scioperi o manifestazioni di protesta aziendali dell'Appaltatore o dei subappaltatori);

- (c) provvedimenti di autorità aventi un impatto diretto sull'esecuzione dei Servizi e non dipendenti da responsabilità dell'Appaltatore;
- (d) le esplosioni, gli incendi, le alluvioni, i terremoti ed altri simili eventi;
- (e) accadimento di condizioni meteorologiche o idrologiche che possano pregiudicare l'accesso e lo svolgimento dei Servizi presso la Sede Operativa, a condizione che l'evento meteorologico sia:
 - i) riconosciuto e certificato da enti competenti (es. Protezione Civile, ARPA, Prefettura) mediante l'emanazione di bollettini di allerta meteo rossa o dichiarazioni ufficiali di stato di emergenza;
 - ii) tali da determinare la sospensione o la grave limitazione della circolazione stradale, ferroviaria o marittima nei territori interessati;

- 1.2.17 "**Informazioni Riservate**": ha il significato di cui al paragrafo 1.13.1.
- 1.2.18 "**Legge**" o "**Normativa Applicabile**": indica la normativa di ogni ordine e grado, nazionale, internazionale, estera o comunitaria applicabile, tempo per tempo, al caso di specie.
- 1.2.19 "**Minerali**": indica i minerali (ad esempio sabbia, rocce) prodotti nella centrale del Committente indicata nella Lettera d'Ordine, qualificati come rifiuti non pericolosi con codice CER 19.12.09 di cui all'Allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006.
- 1.2.20 "**Modello**": indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato, ai sensi del Decreto 231, dal Committente.
- 1.2.21 "**Parte**": indica Committente o Appaltatore, a seconda del caso, mentre "Parti" indica congiuntamente Committente e Appaltatore.
- 1.2.22 "**Plastiche**": indica materiali misti, in particolare plastici, prodotti dal trattamento meccanico della forsu immessa nella centrale del Committente indicata nella Lettera d'Ordine, qualificati come rifiuto non pericoloso con codice CER 19.12.12 (cc.dd. 'Altri Rifiuti') di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
- 1.2.23 "**Rifiuto**": indica, a seconda dei casi, ciascuno dei rifiuti, siano essi Ceneri Leggere, Ceneri Pesanti Ceneri PCR, Digestato, Minerali, Plastiche, Solfato di Ammonio e/o altre tipologie di rifiuti specificatamente individuati nella Lettera d'Ordine, prodotti dal processo di funzionamento o dall'attività di manutenzione dell'impianto del Committente di cui alla Lettera d'Ordine.
- 1.2.24 "**RENTRI**" indica il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ed è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006;
- 1.2.25 "**Sanzioni**": ha il significato di cui all'articolo 1.8. Si precisa quanto segue

- 1.2.26 per quanto riguarda le sanzioni statunitensi applicabili, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Office of Foreign Assets Control ("OFAC") è la principale agenzia governativa degli Stati Uniti responsabile dell'amministrazione delle sanzioni. L'OFAC mantiene tre tipi di programmi di sanzioni (i cui elenchi si trovano sul sito <https://ofac.treasury.gov/>), come segue:
- 1.2.27 Sanzioni complete. L'OFAC attualmente amministra sanzioni economiche globali contro Cuba, la regione ucraina della Crimea, l'Iran, la Siria, la Corea del Nord, il Venezuela e le cosiddette Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk in Ucraina.
- 1.2.28 Sanzioni basate su elenchi. L'OFAC sanziona le entità e gli individui designati negli elenchi delle sanzioni dell'OFAC, compreso l'elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate (l'"Elenco SDN"). È importante sottolineare che l'OFAC considera "bloccata" e soggetta alle stesse restrizioni degli SDN qualsiasi entità posseduta complessivamente per il 50% o più da individui o entità identificate nell'Elenco SDN, anche se l'entità non è essa stessa designata nell'Elenco SDN. Inoltre, alla data della presente Politica, l'OFAC ha inserito nell'Elenco SDN persone fisiche ed entità per aver tenuto condotte relative ai seguenti paesi e regioni: Balcani, Bielorussia, Burundi, Repubblica Centrafricana, Darfur, Repubblica Democratica del Congo, Hong Kong, Mali, Iraq, Libano, Libia, Myanmar, Nicaragua, Russia, Somalia, Sud Sudan, Ucraina, Yemen e Zimbabwe.
- 1.2.29 Sanzioni settoriali. Queste sanzioni prendono di mira particolari entità all'interno di settori specifici dell'economia di un paese. Attualmente, le principali sanzioni settoriali imposte dall'OFAC riguardano il programma Russia/Ucraina;
- per quanto riguarda le misure restrittive della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea ("Sanzioni dell'UE"), l'Unione europea adotta oltre quaranta regimi sanzionatori distinti (si veda sito <https://sanctionsmap.eu/#/main>). Le Sanzioni dell'UE sono legiferate a livello europeo dal Consiglio dell'Unione europea, ma sono principalmente applicate dagli stati nazionali. Le Sanzioni dell'UE comprendono una serie di misure restrittive, tra cui il congelamento dei beni, i divieti di viaggio, le restrizioni all'esportazione e gli embarghi settoriali. Dal 31 dicembre 2020, il Regno Unito applica una serie di regimi sanzionatori autonomi al di fuori dell'Unione europea. Sebbene il Regno Unito continui a adottare integralmente molte sanzioni dell'UE, l'elenco delle sanzioni del Regno Unito differisce dall'elenco delle persone e delle entità soggette a sanzioni dell'UE e deve essere rispettato separatamente.
- 1.2.30 "**Servizi**" indica i servizi di gestione dei Rifiuti oggetto del Contratto, inclusi il trasporto e recupero/smaltimento degli stessi che l'Appaltatore si impegna ad eseguire a favore del Committente nel luogo indicato nella Lettera d'Ordine e secondo le specifiche descritte nella Documentazione Contrattuale.
- 1.2.31 "**Sede Operativa**": indica la sede operativa del Committente in cui si trova ciascuna centrale o ufficio, come riportata nella Lettera d'Ordine
- 1.2.32 "**Soggetti Autorizzati**": ha il significato di cui al paragrafo 1.13.2.
- 1.2.33 "**Soglia di Tolleranza**": ha il significato di cui al paragrafo 3.3.1.
- 1.2.34 "**Solfato di Ammonio**": indica il rifiuto liquido acquoso, non contenente sostanze pericolose, prodotto quale materiale di risulta dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani effettuato

nella centrale del Committente indicata nella Lettera d'Ordine, qualificato come rifiuto non pericoloso con codice CER 161002 di cui all'Allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006.

1.3 Difformità tra documenti contrattuali

1.3.1 Con riferimento ai documenti costituenti parte del Contratto di cui al precedente paragrafo 1.2.111 si stabilisce che: (i) in caso di incompatibilità o incongruenze tra taluni di essi, la prevalenza è determinata dalla sequenza secondo la quale i documenti stessi si trovano ivi elencati; (ii) la mancanza di uno o più di tali documenti, se dovuta alla loro inapplicabilità al Contratto di specie, non ha conseguenze sulla validità ed efficacia del Contratto e dei rimanenti documenti che ne formano parte.

1.3.2 Fermo restando quanto sopra, resta inteso tra le Parti che eventuali incompatibilità o incongruenze tra documenti di carattere tecnico facenti parte della Documentazione Contrattuale dovranno essere comunicate al Committente prima del Perfezionamento del Contratto. Con l'Accettazione, infatti, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tali documenti. In tale ipotesi, spetta dunque al Committente indicare a quali prescrizioni l'Appaltatore dovrà ottemperare rinunciando quest'ultimo sin d'ora a qualsiasi eccezione, indennizzo o riserva, anche di natura economica, al riguardo

1.4 Documentazione da fornire

1.4.1 L'Appaltatore dovrà fornire al Committente prima dell'inizio dell'esecuzione dei Servizi, qualora non già fornita in sede di qualifica del medesimo all'albo fornitori del Committente e/o nel caso in cui quanto fornito in sede di qualifica non sia più valido e/o conforme alla normativa vigente e/o aggiornato, salvo diversa previsione nella Lettera d'Ordine, la seguente documentazione:

- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e l'eventuale ulteriore documentazione (ivi inclusi gli attestati di formazione richiesti) richiesta dal Committente ai sensi delle proprie procedure interne messe a disposizione dell'Appaltatore per l'eventuale accesso alla Sede Operativa;
- autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 in merito (a) all'assenza, in capo alla società, di condanne, con sentenza passata in giudicato, anche a seguito di rito abbreviato o patteggiamento, per alcuno degli illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001; (b) alla non sottoposizione della società e del legale rappresentante (come rilevabile in visura camerale) di misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, aggiornato con il D.L. 123/2023 convertito con modificazioni con L. 10 agosto 2023 n. 112 e dal D.L. 15 settembre 2023 n. 123 e s.m.i. (c.d. Codice Antimafia); (c) all'assenza, in capo agli amministratori dell'Appaltatore, di condanne, passate in giudicato, con riferimento a (i) reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen., (ii) reati contro la Pubblica Amministrazione ex art. 318 e ss. cod. pen., nonché (iii) reati in materia di finanziamento al terrorismo ex d.lgs. 109/2007;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità

- 1.4.2 L'Appaltatore dovrà inoltre fornire al Committente, nelle modalità da quest'ultimo indicate (anche attraverso il caricamento sul portale internet dedicato) tutta la documentazione richiesta ai sensi delle procedure interne del Committente (ivi incluse le procedure per l'accesso alla Sede Operativa) che saranno messe a disposizione dell'Appaltatore.
- 1.4.3 Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte del Committente della documentazione e delle informazioni sopra indicate, non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle relative responsabilità ed obblighi;
- 1.4.4 Eventuale documentazione finale o certificazioni diverse da quelle previste dal paragrafo 1.4.1. dovranno essere trasmesse al Committente prima della, o contestualmente alla, completa esecuzione del Contratto.
- 1.4.5 L'inadempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo attribuisce al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 41, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore e fatta salva la possibilità del Committente di vietare all'Appaltatore l'accesso alla Sede Operativa nel caso in cui non sia stata fornita tutta la documentazione richiesta all'Appaltatore medesimo in ottemperanza alle procedure di accesso adottate dal Committente.

1.5 Osservanza della Legge

- 1.5.1 L'Appaltatore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nel Contratto, deve attenersi a ogni disposizione di Legge applicabile e verificarne il rispetto anche in capo ai soggetti eventualmente incaricati dei Servizi. Quanto prestato in esecuzione del Contratto deve essere conforme alla Legge vigente di tempo in tempo, in ogni momento nel corso dell'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è a conoscenza della normativa speciale applicabile ai Servizi ed ai Rifiuti in particolare, inclusa ogni operazione di trasporto e di recupero/smaltimento dei Rifiuti, e si impegna a verificare che gli stessi avvengano in conformità alla Legge e che i soggetti incaricati della prestazione degli stessi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge.
- 1.5.2 È responsabilità dell'Appaltatore ottenere e mantenere validi per l'intera durata del Contratto tutti i permessi, le qualifiche e le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione del Contratto, a eccezione di quelli che la Legge richiede esplicitamente a esclusiva cura del Committente o di quelli espressamente indicati nella Documentazione Contrattuale come a carico del Committente, per i quali, comunque, l'Appaltatore stesso è tenuto a prestare l'assistenza tecnica necessaria.
- 1.5.3 L'inadempimento degli impegni previsti nel presente articolo attribuisce al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 10.1

1.6 Responsabilità Amministrativa delle Società ex Decreto 231

- 1.6.1 L'Appaltatore dichiara:
- di conoscere il contenuto del Decreto 231 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 231 medesimo e
 - di aver preso visione del Modello del Committente, di cui costituisce parte integrante il Codice Etico adottato dal Gruppo Sorgenia (entrambi consultabili sul sito internet

<https://www.sorgenia.it/governance>), e di impegnarsi di conseguenza a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello per tutta la durata del Contratto, nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti da parte dei suoi soggetti apicali e/o dipendenti e/o collaboratori, tramite gli specifici canali previsti dal Modello e disciplinati dalla "Procedura per l'effettuazione di Segnalazioni - Whistleblowing" reperibile all'inutilizzando la piattaforma whistleblowing appositamente attivata (a cui si può accedere dal sito internet <https://www.sorgenia.it/governance>, alla sezione "Whistleblowing Sorgenia SpA");

- impegnarsi a verificare nel corso del rapporto contrattuale eventuali ulteriori aggiornamenti del Modello e del Codice Etico di Gruppo (consultabili sul sito internet <https://www.sorgenia.it/governance>) e di rispettarne i principi ivi contenuti in conformità a quanto previsto dalla suddetta lettera a).

1.6.2 L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali regole di condotta generali e del codice etico del Gruppo Sorgenia è un elemento essenziale per l'organizzazione aziendale del Committente e determinante della volontà di quest'ultimo di sottoscrivere il Contratto.

1.6.3 Le Parti si danno quindi espressamente atto che ogni violazione dei principi e dei comportamenti di cui al Modello, da parte dell'Appaltatore, costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e attribuirà al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito. La risoluzione del presente Contratto per inosservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse, quanto al Committente, le società appartenenti al medesimo gruppo) e fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.

1.6.4 L'Appaltatore garantisce che rispetterà in ogni momento tutti i regolamenti e i divieti applicabili amministrati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dal Canada e dagli Stati Uniti in relazione a misure antiterrorismo, sanzioni, embarghi commerciali, esportazioni e controlli commerciali (compresi, a titolo esemplificativo, i controlli sulle esportazioni amministrati dall'Unione Europea e dall'Ufficio dell'Industria del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti), collettivamente, le "Sanzioni", e che né esso, né alcuna delle sue consociate o affiliate, né alcuna dei rispettivi funzionari, direttori o dipendenti sono attualmente: (i) inclusi in eventuali elenchi di parti ristrette ai sensi delle Sanzioni; (ii) organizzato o situato in una giurisdizione sanzionata in modo completo ai sensi delle Sanzioni; (iii) di proprietà del cinquanta per cento o più di persone identificate in (i) o (ii); o (iv) coinvolto in qualsiasi violazione, indagine governativa o azione esecutiva relativa alle Sanzioni.

1.6.5 L'Appaltatore garantisce che informerà il Committente in caso di eventuali modifiche delle condizioni iniziali intervenute nel corso del Contratto in essere

1.7 Antimafia

1.7.1 L'Appaltatore dovrà fornire al Committente contestualmente all'Accettazione dell'Ordine, i seguenti documenti:

- (i) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con storico dell'Appaltatore o certificato equivalente in caso di soggetti esteri;
- (ii) autocertificazione antimafia ex art. 89 D.LGS. 159/2011 come da modello sottoposto dal Committente.

1.7.2 L'inadempimento degli impegni, e/o la violazione delle dichiarazioni e/o la falsità delle attestazioni previste nel presente paragrafo 1.7 attribuisce al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come stabilito dal successivo paragrafo 10.1.

1.8 Antiterrorismo

1.8.1 L'Appaltatore garantisce che rispetterà in ogni momento tutti i regolamenti e i divieti applicabili amministrati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dal Canada e dagli Stati Uniti in relazione a misure antiterrorismo, sanzioni, embarghi commerciali, esportazioni e controlli commerciali (compresi, a titolo esemplificativo, i controlli sulle esportazioni amministrati dall'Unione Europea e dall'Ufficio dell'Industria del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti), collettivamente, le "Sanzioni", e che né esso, né alcuna delle sue consociate o affiliate, né alcuna dei rispettivi funzionari, direttori o dipendenti sono attualmente: (i) inclusi in eventuali elenchi di parti ristrette ai sensi delle Sanzioni; (ii) organizzato o situato in una giurisdizione sanzionata in modo completo ai sensi delle Sanzioni; (iii) di proprietà del cinquanta per cento o più di persone identificate in (i) o (ii); o (iv) coinvolto in qualsiasi violazione, indagine governativa o azione esecutiva relativa alle Sanzioni.

1.8.2 L'Appaltatore garantisce che informerà il Committente in caso di eventuali modifiche delle condizioni iniziali intervenute nel corso del Contratto.

1.9 Comunicazioni e Referenti

1.9.1 Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto, mediante posta elettronica agli indirizzi indicati nella Lettera d'Ordine.

1.9.2 Tutte le comunicazioni e i documenti relativi al Contratto dovranno riportare il numero della Lettera d'Ordine.

1.9.3 Fermo restando quant'altro richiesto ai sensi delle presenti Condizioni Generali o in genere nella Documentazione Contrattuale, nella Lettera d'Ordine dovranno essere indicati i nominativi dei referenti individuati rispettivamente dal Committente e dall'Appaltatore ai fini della gestione del Contratto

1.10 Ordini di Attingimento

1.10.1 Nel caso di Servizi periodici o continuativi saranno emessi dal Committente degli specifici Ordini di Attingimento. Gli Ordini di Attingimento saranno inviati dal Committente all'Appaltatore ai fini della puntuale esecuzione dei Servizi in accordo con quanto previsto al successivo articolo 3.5 oggetto di ogni specifico Ordine di Attingimento e della loro consuntivazione.

1.11 Obblighi dell'Appaltatore

- 1.11.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione dei Servizi le migliori regole della tecnica, le norme di sicurezza, le procedure e i regolamenti vigenti all'interno dell'impianto del Committente individuato nella Lettera d'Ordine. Oltre a quanto già specificamente precisato nel Contratto, l'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:
- (i) fornire al Committente, nel termine specificato nella Lettera d'Ordine e, in ogni caso, prima dell'inizio dei Servizi, tutta la documentazione eventualmente indicata nella Lettera d'Ordine;
 - (ii) comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla propria situazione patrimoniale e/o reputazionale e alla documentazione condivisa con il Committente ai sensi del Contratto;
 - (iii) eseguire i Servizi nel rispetto della Legge (ivi compresa la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e prescrizioni delle competenti Autorità vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dal Committente, delle quali con la sottoscrizione del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri Ausiliari;
 - (iv) ottenere e mantenere tutti i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto, ad eccezione di quelli che la Legge pone a carico del Committente o di quelli espressamente indicati nella Documentazione Contrattuale come a carico del Committente, per i quali, comunque, l'Appaltatore stesso è tenuto a prestare l'assistenza tecnica necessaria;
 - (v) eseguire i Servizi senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa del Committente e/o di terzi;
 - (vi) adottare ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni a persone o cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati al Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dagli Ausiliari;
- 1.11.2 Eventuali modifiche ai Servizi rispetto a quanto previsto nella Documentazione Contrattuale necessitano della previa autorizzazione scritta del Committente.
- 1.11.3 L'Appaltatore è obbligato a controllare permanentemente la qualità dei Servizi e a tenere il proprio sistema qualità sempre aggiornato allo stato più recente della tecnica. L'Appaltatore si impegna a far sì che i suoi eventuali subappaltatori facciano lo stesso.
- 1.11.4 Qualora un'Autorità chieda di prendere visione delle modalità di esecuzione dei Servizi dell'Appaltatore questi deve rendersi disponibile e fornire ogni informazione e documento ragionevolmente richiesto. Inoltre, il Committente, previa comunicazione scritta all'Appaltatore e in coordinamento con lo stesso, si riserva il diritto di effettuare, a propria

discrezione, direttamente o tramite imprese terze specializzate, visite presso gli impianti e le sedi di tutte le imprese che partecipano alla gestione dei Rifiuti oggetto del presente Contratto per verificare l'osservanza delle prescrizioni imposte dalla Legge e dal Contratto, senza che ciò limiti la responsabilità dell'Appaltatore ai sensi di Legge e di Contratto.

- 1.11.5 L'Appaltatore si impegna a tenere interamente manlevato e indenne il Committente da ogni danno, costo, onere o spesa, incluse le spese legali e il risarcimento danni a terzi e ogni eventuale sanzione pecuniaria, che lo stesso fosse tenuto a sostenere in conseguenza della mancata osservanza della Legge o del Contratto da parte dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori.
- 1.11.6 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri Ausiliari, a prevenire ogni tipo di danno ambientale derivante dall'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore risponderà in via esclusiva di eventuali danni ambientali o di contaminazioni causati da una gestione non conforme alle normative di settore. Il Committente si impegna a comunicare al Fornitore tutte le informazioni tecniche necessarie per la corretta gestione dei rifiuti generati durante le attività.
- 1.11.7 Il Committente non risponderà in alcun caso di violazioni normative, danni ambientali o sanzioni derivanti da errori, omissioni o negligenze del Fornitore.

1.12 Ausiliari dell'Appaltatore

- 1.12.1 Nessun rapporto diretto intercorrerà tra Committente e collaboratori dell'Appaltatore, siano essi lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi a qualsiasi titolo o dei suoi subappaltatori (gli "Ausiliari"). Il Committente non potrà esercitare nessun potere, di controllo e/o disciplinare né di altro genere nei confronti degli Ausiliari. L'Appaltatore comunicherà per iscritto al Committente, prima dell'inizio dei Servizi, il nominativo di uno o più responsabili che saranno i diretti interlocutori del Committente per qualsivoglia richiesta relativa al Contratto.
- 1.12.2 L'Appaltatore si impegna al rispetto, nei confronti dei propri Ausiliari, di tutte le norme di Legge e di Contratto, presenti e future, di carattere normativo, economico, assicurativo, previdenziale ed antinfortunistico, comunque applicabili. In particolare, l'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria a livello nazionale, nonché adempiere regolarmente, con riferimento agli Ausiliari, agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alla Normativa Applicabile. L'inadempimento agli obblighi di cui alla presente clausola comporta la facoltà del Committente di avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 10.1.

- 1.12.3 Al fine di dimostrare la regolarità del proprio operato, se richiesto dal Committente, l'Appaltatore è tenuto a presentare copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS / INAIL in corso di validità. Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte del Committente della documentazione e delle informazioni sopra indicate, non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle relative responsabilità ed obblighi.
- 1.12.4 L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, deve predisporre il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni; tale documento deve rimanere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. La conoscenza da parte del Committente di detto documento non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell'Appaltatore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità. Ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, al presente Contratto è allegato il DUVRI.
- 1.12.5 Il Committente ha il diritto di valutare, prima dell'inizio dei Servizi, le conoscenze del personale impiegato a qualsiasi titolo nell'esecuzione del Contratto in riferimento ai rischi presenti nell'attività e alla normativa di sicurezza applicabile. Il Committente si riserva il diritto di allontanare dalle attività, a sua discrezione, qualsiasi lavoratore la cui valutazione delle suddette conoscenze non abbia esito positivo. Inoltre, il Committente si riserva il diritto di richiedere, a suo insindacabile giudizio, che le risorse delle imprese subappaltatrici, dedicate a tempo pieno alla sicurezza, abbiano competenze specifiche documentate in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e siano in numero adeguato e proporzionato al numero dei lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del Contratto ed al livello del rischio presente nell'area lavorativa.
- 1.12.6 L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente in relazione a pretese, di qualsivoglia natura e a qualsivoglia titolo, avanzate da:
- (i) Ausiliari dell'Appaltatore;
 - (ii) enti previdenziali ed assicurativi;
 - (iii) terzi in ragione del comportamento e della condotta degli Ausiliari o dell'Appaltatore stesso, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave.
- Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dal Committente, anche relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado.
- 1.12.7 Nel caso in cui la competente Autorità riscontri irregolarità comportanti la sospensione dei Servizi e/o l'irrogazione di sanzioni, l'Appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne il Committente in relazione a qualsiasi danno, nessuno escluso, che allo stesso Committente (anche a titolo di sanzione) dovesse derivare a causa di tale sospensione. In tal caso le eventuali penali per il ritardo dovuto al mancato rispetto dei termini contrattuali non escluderanno la risarcibilità dell'ulteriore danno eventualmente subito.

1.12.8 Il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto è condizionato al rispetto da parte dell'Appaltatore, inter alia, di tutte le condizioni di cui ai paragrafi precedenti. Pertanto, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui ai paragrafi che precedono, il Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo sino alla regolarizzazione dell'inadempimento.

1.13 Obblighi di riservatezza

1.13.1 Con l'espressione "**Informazioni Riservate**" si intendono tutte le informazioni ed i dati di qualsiasi tipo forniti dal Committente all'Appaltatore per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma, che in qualsiasi modo si riferiscano al Contratto o al Committente, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni:

- (i) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del Contratto;
- (ii) di cui l'Appaltatore possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione in virtù del Contratto;
- (iii) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta all'Appaltatore dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché l'Appaltatore ne abbia dato immediato avviso al Committente al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.

1.13.2 Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dall'Appaltatore o da proprie controllate, collegate, dipendenti, subfornitrici o consulenti (di seguito i "**Soggetti Autorizzati**") dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non potranno – a nessun titolo ed a nessun fine – essere divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto del Committente. L'Appaltatore si obbliga a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai Soggetti Autorizzati.

1.13.3 L'Appaltatore si obbliga, in particolare, a:

- (i) conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate;
- (ii) impedire che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui l'Appaltatore sia comunque in possesso;
- (iii) utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia comunque in possesso esclusivamente per le finalità contrattuali;
- (iv) non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna Informazione Riservata;
- (v) restituire al Committente, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;
- (vi) distruggere, su semplice richiesta scritta del Committente, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni

Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.

- 1.13.4 L'Appaltatore assume ogni responsabilità per qualsiasi divulgazione o utilizzazione delle Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo.
- 1.13.5 L'Appaltatore riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dal Committente costituiscono dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprietà dell'Appaltatore stesso. Il Committente non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza e accuratezza delle Informazioni Riservate che potranno essere fornite all'Appaltatore.
- 1.13.6 Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per ulteriori tre anni dalla sua cessazione.

1.14 Segreto industriale

- 1.14.1 In aggiunta agli impegni di riservatezza di cui al precedente paragrafo 1.13, l'Appaltatore si impegna, anche per il fatto dei propri Ausiliari, a non utilizzare a favore di terzi, senza il preventivo consenso scritto del Committente:
 - (i) disegni, modelli, oppure prodotti fabbricati o servizi predisposti in base a Informazioni Riservate;
 - (ii) pezzi, strumenti, e prodotti sviluppati o perfezionati dal Committente.

1.15 Articolo 26 D.lgs. n. 81/2008 (obblighi connessi all'affidamento di lavori, servizi, forniture all'interno dell'azienda del Committente)

- 1.15.1 Nel caso di affidamento dei Servizi (o di parte di essi) all'Appaltatore che richiedono l'ingresso nella Sede Operativa, il Committente fornisce dettagliate informazioni, anche in modo documentale: (i) sui rischi specifici esistenti nell'area in cui sarà svolta il Servizio; (ii) sulle eventuali interferenze spaziali e temporali con le attività e i Servizi che saranno svolte dagli ausiliari del Committente o da dipendenti di altre imprese; (iii) sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.
- 1.15.2 L'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad individuare e valutare i rischi in tema di salute e sicurezza dei lavoratori ed in materia ambientale connessi ai Servizi e alle attività interferenziali eventualmente svolte presso la Sede Operativa e a collaborare con il Committente ai fini: (i) della elaborazione delle procedure e istruzioni operative eventualmente necessarie per la gestione degli aspetti di salute e sicurezza e ambientali connessi agli specifici Servizi; (ii) della documentazione delle azioni di prevenzione/riduzione degli impatti ambientali e del rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative applicabili
- 1.15.3 Informazioni dettagliate sulla gestione della sicurezza e sugli eventuali rischi derivanti dalle attività interferenti sono contenute nel DUVRI. L'Appaltatore osserverà e farà osservare, scrupolosamente e rigorosamente, a tutti coloro che sono coinvolti nell'esecuzione del Contratto, tutte le disposizioni contenute nel DUVRI, nonché quanto prescritto dalla Normativa Applicabile in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, le vigenti norme tecniche (CEI; UNI; norme armonizzate ecc.) applicabili nonché le procedure del Committente, in relazione alle quali dovrà fornire

idonea informazione e formazione specifica agli Ausiliari, in modo tale da garantire che i Servizi siano eseguiti in condizioni di assoluta sicurezza per il personale e senza arrecare danni alle persone, alle cose ed alle opere esistenti. In ogni caso, l'Appaltatore sarà ad ogni effetto responsabile nei confronti del Committente e di terzi dell'operato degli Ausiliari

- 1.15.4 Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a fornire tempestivamente al Committente le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico relativo agli Ausiliari verificatosi presso la Sede Operativa del Committente, nonché ogni ulteriore documentazione inerente all'evento, richiesta dal Committente anche in seguito.
- 1.15.5 Il Committente si riserva la possibilità di eseguire verifiche ispettive, in qualsiasi forma e modo, sulle modalità di gestione, da parte dell'Appaltatore e dei suoi eventuali Ausiliari, degli aspetti ambientali e di salute e sicurezza connessi all'esecuzione dei Servizi e sull'applicazione delle relative procedure e istruzioni operative; restando inteso che l'Appaltatore non è in alcun modo esonerato dalle proprie responsabilità e impegni assunti ai sensi del presente articolo.
- 1.15.6 L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni conseguenza pregiudizievole, ivi inclusa ogni eventuale sanzione pecuniaria, derivante dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo e di Legge, ivi compresi i casi di dolo e colpa grave. Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include altresì le spese legali sostenute dal Committente, anche relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado. In ogni caso, l'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta la facoltà del Committente di avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.
- 1.15.7 Le Parti dichiarano che l'ammontare medio dei costi delle misure adottate per eliminare, o ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle prestazioni che le Parti prevedono di sostenere nel periodo di durata del Contratto possono essere ragionevolmente stimati nei valori indicati nella Lettera d'Ordine.

2 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

2.1 Corrispettivo

- 2.1.1 Il corrispettivo si intende fisso e invariabile, salvo diversa indicazione nella Lettera d'Ordine o nella Documentazione Contrattuale.
- 2.1.2 L'Appaltatore dichiara che i prezzi sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi e delle spese relativi alla propria prestazione e si assume il rischio di ogni aumento, anche se imprevedibile o di notevole entità, rinunciando alle facoltà e ai diritti di cui all' art. 1467 del Codice Civile.

2.2 Fatturazione

- 2.2.1 Le fatture originali dovranno essere conformi alla Legge ed essere emesse, intestate e indirizzate come indicato nella Lettera d'Ordine. Ogni fattura dovrà riferirsi a un solo Ordine e dovrà essere emessa nella valuta precisata nell'Ordine. In caso di consegna parziale, nella fattura dovrà essere indicato se la consegna è in conto o a saldo.

2.2.2 Le fatture non conformi a quanto previsto al precedente paragrafo 2.2.1 sono considerate come mai emesse e ricevute.

2.3 Modalità di pagamento e interessi di mora

2.3.1 Le Parti concordano che il pagamento delle fatture emesse in conformità al Contratto sarà effettuato a 90 giorni fine mese data fattura, salvo diversa espressa indicazione nella Lettera d'Ordine. Resta inteso che fatture emesse in violazione delle condizioni e dei termini di cui al presente Contratto (in particolare della Lettera d'Ordine) saranno inefficaci nei confronti del Committente e saranno, pertanto, respinte e restituite all'Appaltatore.

2.3.2 In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori saranno pari al tasso legale maggiorato dell'1% (uno per cento) e, in deroga all'art. 4 del D.Lgs. 231/02, inizieranno a decorrere solo previa ricezione da parte del Committente di specifica e motivata richiesta scritta di pagamento effettuata dall'Appaltatore.

2.3.3 Gli interessi moratori saranno, quando applicabili, totalmente soddisfattivi di ogni richiesta o diritto di risarcimento del danno dell'Appaltatore in relazione ai ritardati pagamenti.

2.3.4 È facoltà del Committente compensare in sede di liquidazione dei pagamenti le eventuali somme di cui l'Appaltatore, per qualsiasi titolo, sia debitore nei confronti del Committente stesso.

2.3.5 È facoltà del Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con l'Appaltatore per inadempienze relative al Contratto

3 CONSEGNA DEI RIFIUTI E RELATIVA PROGRAMMAZIONE

3.1 Luogo e termini di consegna

3.1.1 La consegna dei Rifiuti dal Committente all'Appaltatore avviene, in via alternativa:

3.1.2 all'indirizzo dell'impianto di recupero/smaltimento individuato dall'Appaltatore ed indicato nella Lettera d'Ordine, tramite un trasportatore individuato dal Committente medesimo e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa applicabile. Una volta consegnati i Rifiuti all'Appaltatore, nel luogo indicato nella Lettera d'Ordine, i costi e le responsabilità relative alla corretta gestione dei Rifiuti medesimi sono a carico dell'Appaltatore;

3.1.3 presso la sede di produzione dei Rifiuti indicata nella Lettera d'Ordine, con presa in carico da parte di un trasportatore incaricato dall'Appaltatore, in conformità delle previsioni di cui al successivo Articolo 4.

3.2 Obblighi di tracciabilità e Formulare di Identificazione Rifiuti – Obblighi di Vidimazione – RENTRI

3.2.1 Per ciascuna movimentazione di Rifiuti, il Committente compilerà ed emetterà i formulari di identificazione dei rifiuti ("FIR") di cui all'art. 193 (e ss.) d.lgs. 152/2006 e/o gli eventuali ulteriori o diversi documenti di trasporto ai sensi della Legge vigente. A tal fine l'Appaltatore si impegna a fornire al Committente tutti i dati e le informazioni necessarie alla predisposizione di tali documenti e a collaborare con lo stesso al fine di assicurare la corretta e completa predisposizione degli stessi. Dal 13 febbraio 2024, Il FIR cartaceo dovrà essere emesso in conformità al nuovo modello di FIR cartaceo di cui all'allegato II al

d.m. 4 aprile 2023 e in conformità all'allegato II del decreto direttoriale del 12.12.2024 n. 254

- 3.2.2 L'Appaltatore si impegna a far sì che l'impresa di trasporto individuata, o direttamente l'impianto di recupero/smaltimento, a seconda del caso, restituiscano al Committente, entro 3 (tre) mesi dalla data in cui il trasportatore ha preso in carico il Rifiuto, la quarta copia dei FIR datati e sottoscritti dall'impianto di recupero/smaltimento. In caso di mancata consegna di tale documentazione nei tempi di cui sopra o in quelle eventualmente diversi previsti dalla Legge di tempo in tempo vigente, l'Appaltatore si impegna a sollecitare entro 3 (tre) giorni dalla scadenza del predetto termine per iscritto l'impresa di trasporto o il gestore dell'impianto affinché provveda all'immediata consegna al Committente di tale documentazione. È fatto altresì obbligo all'Appaltatore di inviare in copia il sollecito anche al Committente e di concordare con esso l'opportunità di segnalare lo smarrimento della quarta copia dei FIR all'Autorità competente, fermo restando che il Committente stesso si riserva il diritto di presentare in via autonoma detta segnalazione in caso di mancata ricezione della quarta copia dei FIR entro la scadenza prevista per legge e salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza della mancata riconsegna della documentazione di cui sopra nei termini qui individuati.
- 3.2.3 L'Appaltatore si impegna a far sì che tutti i soggetti operanti nel ciclo di gestione dei Rifiuti, a partire dalla fase di consegna, tengano un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti stessi, nell'osservanza delle scadenze previste dall'art. 190, comma 1 del D.lgs. 152/2006, integrati con i relativi FIR e debitamente conservati per il periodo indicato dall'art. 190, comma 3, del d.Lgs. 152/2006.
- 3.2.4 In particolare, l'Appaltatore si impegna, anche nel caso di affidamento del servizio di trasporto e laddove non abbia già eseguito la registrazione, a registrarsi al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti ("RENTRI"), in conformità alle disposizioni del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e successive modifiche. Si impegna, inoltre, a utilizzare il sistema RENTRI per il registro di carico e scarico, secondo le scadenze fissate dalla normativa e, quindi, salvo proroghe, a decorrere:
- (i) dal 13 febbraio 2025 per operatori professionali e grandi imprese;
 - (ii) dall'iscrizione nel RENTRI - che dovrà avvenire tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 - per imprese da 11 a 50 dipendenti
 - (iii) dall'iscrizione nel RENTRI - che dovrà avvenire tra il 13 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 - per le altre imprese.
- 3.2.5 L'Appaltatore dovrà informare tempestivamente il Committente in merito allo stato di conformità rispetto agli obblighi di tracciabilità inclusa la registrazione al RENTRI e, laddove adottato, l'utilizzazione del FIR digitale.
- 3.2.6 In caso di inadempimento, e ferma l'applicazione dell'art. 10.1, il Fornitore sarà tenuto a indennizzare il Committente per eventuali costi, sanzioni o danni derivanti dalla mancata adozione del RENTRI e del FIR digitale;

3.2.7 l'Appaltatore si impegna, laddove tecnicamente possibile, a utilizzare il FIR digitale e il registro elettronico di carico e scarico, favorendo la transizione verso i sistemi digitali entro i termini obbligatori previsti dalla legge (13 febbraio 2026). Eventuali costi connessi alla digitalizzazione saranno a carico dell'Appaltatore stesso.

3.3 Pesatura dei Rifiuti movimentati

3.3.1 Il peso dei Rifiuti indicato dal Committente nel FIR per ciascuna movimentazione è desunto da un sistema di pesa con taratura certificata, copia del relativo bindello di pesata sarà reso disponibile agli autotrasportatori. Tale peso sarà inteso come da verificare a destino. In sede di verifica delle quarte copie dei FIR, il discostamento del peso rilevato in uscita dall'impianto del Committente da quello rilevato all'impianto di recupero/smaltimento dovrà essere caratterizzato da una soglia di tolleranza ammessa pari al 2% in aumento o diminuzione (la "**Soglia di Tolleranza**").

3.3.2 Nel caso in cui il discostamento del peso rilevato in uscita dall'impianto del Committente da quello rilevato all'impianto di recupero/smaltimento sia superiore alla Soglia di Tolleranza, e non vi sia accordo tra le Parti entro un termine ragionevole, le attività di accertamento del peso verranno effettuate da un esperto indipendente nominato dal Committente tramite una perizia.

3.4 Mancata spedizione e/o recupero/smaltimento dei Rifiuti – Forza Maggiore

3.4.1 Nei casi di comprovata Forza Maggiore, in cui una spedizione di Rifiuti e/o il suo recupero/smaltimento non possano essere completati come previsto, il Committente, in qualità di produttore iniziale del rifiuto, si farà carico della ripresa dei Rifiuti nonché degli eventuali oneri aggiuntivi per l'alternativo recupero/smaltimento degli stessi fintanto che questi non siano stati utilizzati dall'Appaltatore ai fini del recupero/smaltimento medesimo.

3.4.2 Resta tuttavia inteso che, qualora una spedizione di Rifiuti e/o il loro recupero/smaltimento non potessero essere completate come previsto dal presente Contratto a causa di inadempimenti dell'Appaltatore o di terzi da questo incaricati per l'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore terrà il Committente interamente manlevato e indenne da ogni costo e onere da ciò derivante.

3.4.3 In ogni caso, l'Appaltatore farà ogni ragionevole sforzo per individuare soluzioni alternative e facilitare la ripresa dei Rifiuti e ridurre gli oneri e i costi del recupero/smaltimento alternativo.

3.4.4 Nel caso in cui non vi sia accordo tra le Parti sulla possibilità o meno di recupero/smaltimento dei Rifiuti come previsto, le attività di accertamento di tale possibilità verranno effettuate da un esperto indipendente nominato dal Committente tramite una perizia.

3.4.5 In particolare, con riferimento alle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti oggetto del presente contratto, si considerano eventi di forza maggiore le condizioni meteorologiche avverse che impediscano l'esecuzione delle prestazioni, purché tali condizioni siano:

3.4.6 a) riconosciute e certificate da enti competenti (es. Protezione Civile, ARPA, Prefettura) mediante l'emanazione di bollettini di allerta meteo rossa o dichiarazioni ufficiali di stato di emergenza;

3.4.7 b) tali da determinare la sospensione o la grave limitazione della circolazione stradale, ferroviaria o marittima nei territori interessati, come attestato dalle autorità competenti (es. ordinanze di blocco del traffico, chiusura di infrastrutture, restrizioni alla circolazione).

3.5 Pianificazione mensile delle consegne

3.5.1 I quantitativi indicati nella Lettera d'Ordine si intendono uniformemente distribuiti nel corso dell'anno, fatto salvo eventuali successivi accordi di ripartizione concordati per iscritto tra le Parti.

3.6 Programmazione. Penale per il ritardo.

3.6.1 La programmazione è disciplinata come riportato nella Lettera d'Ordine fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3.6.2.

3.6.2 Entro le ore 12:00 del giovedì di ogni settimana il Committente invierà la pianificazione dei viaggi della settimana successiva, che risulterà vincolante per l'Appaltatore, salvo che quest'ultimo riscontri situazioni non prevedibili e non strettamente dipendenti dal medesimo, per le quali potrà richiedere modifiche a tale pianificazione. In tal caso la richiesta di modifiche dovrà essere debitamente motivata dall'Appaltatore e pervenire al Committente entro e non oltre le successive 24 (ventiquattro) ore. Il Committente avrà facoltà di confermare le ragionevoli modifiche alla pianificazione richieste dall'Appaltatore.

3.6.3 L'Appaltatore è consapevole che le caratteristiche del ciclo produttivo del Committente richiedono regolarità nel ritiro dei Rifiuti, e si impegna pertanto a fare tutto quanto nelle proprie possibilità per rispettare la programmazione.

3.6.4 In caso di ritardo nel ritiro dei Rifiuti da parte dell'Appaltatore, sarà applicata nei confronti dell'Appaltatore medesimo una penale come eventualmente previsto nella Lettera d'Ordine, fatto salvo il diritto del Committente di risolvere il Contratto nel caso in cui il ritardo superi i 10 giorni in aggregato.

4 DOCUMENTAZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

4.1 Trasporto dei Rifiuti

4.1.1 Nel caso in cui i Servizi includano il trasporto dei Rifiuti dalla centrale del Committente al sito di recupero/smaltimento, l'Appaltatore sosterrà tutti gli oneri e si assumerà ogni responsabilità relativa alle attività di trasporto dei Rifiuti presso l'impianto di recupero/smaltimento.

4.1.2 L'Appaltatore, per il trasporto dei Rifiuti potrà utilizzare solo imprese autorizzate al trasporto di Rifiuti ai sensi di Legge.

4.1.3 In particolare, le imprese di trasporto e i relativi automezzi dovranno risultare:

- (i) iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006;
- (ii) iscritti nelle White List di cui all'art. 52 della L. 6 novembre 2012 n. 190, come modificato dalla L. 11 agosto 2014, n.114 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), istituite presso le Prefetture.

4.1.4 I mezzi utilizzati per l'attività di trasporto dovranno essere idonei al trasporto dei Rifiuti e ad evitare spandimenti o diffusione di materiale pulverulento nonché in ogni caso dotati delle necessarie autorizzazioni richieste dalle norme di Legge. Gli stessi dovranno altresì essere condotti esclusivamente da personale delle imprese di trasporto incaricate dall'Appaltatore.

4.1.5 Verrà caricato il numero di automezzi messo a programma, sino alla portata massima (esclusa la tolleranza del +5%) compatibile con la volumetria degli stessi e di tutte le prescrizioni di Legge (artt. 62 e 167 del Codice della Strada e s.m.i.), ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008.

4.2 Documentazione trasportatori (nel caso in cui il trasporto dei Rifiuti sia incluso nei Servizi)

4.2.1 Per ognuna delle imprese di trasporto che saranno utilizzate dall'Appaltatore, è fatto obbligo a quest'ultimo di richiedere alle stesse e trasmettere al Committente:

- (i) comunicazione tempestiva di qualsiasi successivo aggiornamento o modifica degli atti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (fornendo la documentazione completa aggiornata), nonché di qualsiasi decisione o diffida delle Autorità competenti inerente limitazioni, sospensioni o revoche relative agli atti autorizzativi suddetti;
- (ii) autocertificazione annuale, entro la prima settimana di maggio, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dalle imprese di trasporto interessate e da trasmettere al Committente a cura dell'Appaltatore, relativa: (a) alla validità delle autorizzazioni rilasciate dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, della non sussistenza di limitazioni o variazioni nei contenuti delle Iscrizioni per categorie e classi, nell'elenco mezzi iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali; e (b) all'avvenuto versamento dei diritti annuali per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie di competenza.

4.2.2 Tutta la documentazione dovrà essere fornita in formato conforme all'originale (anche per via elettronica), con timbro e visto dell'Appaltatore e dell'impresa incaricata del trasporto. In caso di mancata trasmissione della documentazione, o di inidoneità della stessa, l'Appaltatore non potrà servirsi del trasportatore a cui la documentazione si riferisce.

4.2.3 L'inadempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo 4.2 comporta il diritto del Committente di avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 10.1.

4.3 Applicazione delle norme per il trasporto di merci pericolose (norme ADR/RID)

4.3.1 L'Appaltatore deve adottare le disposizioni dell'Accordo Europeo relative al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (nel seguito "ADR/RID") eventualmente necessarie al trasporto. A tale scopo, ai sensi del D.Lgs. 35/2010 e s.m.i., l'Appaltatore la cui attività comporta trasporto di rifiuti quali merci pericolose deve designare uno o più

consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (nel seguito “**Consulente ADR Appaltatore**”, incaricato/i di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti all’attività di trasporto. Copia di tale designazione deve essere tempestivamente trasmessa al Committente nonché, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 35/2010, all’ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede il Committente. Il Committente fornirà all’Appaltatore la collaborazione e le informazioni richieste dalla Legge e indicate dall’Appaltatore affinché tale obbligo venga correttamente adempiuto. L’impianto del Committente, quale “speditore” di merci pericolose, nonché per le operazioni di imballaggio e di riempimento/carico connesse a tali trasporti, si avvarrà anche del proprio consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (nel seguito “**Consulente ADR Committente**”) al fine di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni della normativa ADR/RID. Per ogni Rifiuto oggetto del presente Contratto, il Consulente ADR Committente, valuta l’applicabilità della normativa ADR/RID alle operazioni di eventuale imballaggio funzionale al trasporto, di carico o di riempimento, oppure se il trasporto è totalmente o parzialmente esente (specificando il tipo di esenzione). L’esito di tale valutazione e le istruzioni eventualmente emesse saranno rese disponibili, aggiornate nel corso della vigenza contrattuale, dal Committente all’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di idoneità dei veicoli e degli autisti messi a disposizione per lo svolgimento del Servizio.

5 QUALITÀ DEI RIFIUTI E QUANTITATIVI

5.1 Qualità dei Rifiuti

5.1.1 L’Appaltatore prende atto che i Rifiuti sono il risultato di un processo industriale del Committente e non sono destinati a uno specifico scopo o utilizzo. L’Appaltatore riconosce e accetta che il Committente non fornisce né fornirà alcuna dichiarazione e garanzia in merito a specifici scopi o possibili utilizzi futuri dei Rifiuti.

5.2 Quantità dei Rifiuti

5.2.1 Le quantità di Rifiuti oggetto dei Servizi sono indicate nella Lettera d’Ordine. Resta inteso che le quantità di Rifiuti oggetto dei Servizi indicate nella Lettera d’Ordine rappresenta il quantitativo massimo previsto quale oggetto dei Servizi e non rappresenta un impegno del Committente a richiedere Servizi per quelle precise quantità.

5.2.2 L’Appaltatore garantisce che gli impianti ove avviene il recupero/smaltimento dei Rifiuti rispettano le quantità massime previste e approvate nelle autorizzazioni in vigore.

6 IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO E PRESCRIZIONI RELATIVE AL RECUPERO/SMALTIMENTO

6.1 Impianti di recupero/smaltimento

6.1.1 Gli impianti di recupero/smaltimento ammessi ai fini del presente Contratto sono esclusivamente quelli indicati dal Committente nella Lettera d’Ordine.

6.1.2 I Rifiuti dovranno essere recuperati/smaltiti negli impianti entro i tempi previsti dalla relativa autorizzazione per l’operazione di recupero/smaltimento.

6.2 Documentazione impianti di recupero/smaltimento

- 6.2.1 L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, presenta copia delle autorizzazioni degli impianti di recupero/smaltimento rilasciate da parte delle Autorità competenti, nonché la documentazione volta ad attestare l'idoneità dell'impianto di recupero/smaltimento al recupero/smaltimento dei Rifiuti con l'indicazione specifica del tipo di operazione di recupero/smaltimento per cui è rilasciata l'autorizzazione e il quantitativo annuo recuperabile. L'Appaltatore ha altresì accertato che gli impianti di recupero/smaltimento dei Rifiuti non abbiano ricevuto diffide o non siano stati destinatari provvedimenti di sospensione e/o revoca degli atti autorizzativi per inosservanza delle prescrizioni ivi inserite.
- 6.2.2 L'Appaltatore dovrà inviare al Committente, per ciascun impianto di recupero/smaltimento, la documentazione di seguito indicata:
- (i) comunicazione tempestiva di qualsiasi successivo aggiornamento o modifica degli atti autorizzativi (fornendo la documentazione completa aggiornata), nonché di qualsiasi decisione delle Autorità competenti inerente modifiche, limitazioni e/o revisioni delle autorizzazioni ovvero diffide, provvedimenti di sospensione e/o revoca degli atti autorizzativi suddetti in caso di inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni;
 - (ii) autocertificazione annuale, entro la prima settimana di maggio, ai sensi del DPR 445/2000 da rendere a cura del gestore dell'impianto interessato, relativa: (a) alla validità delle autorizzazioni, alla assenza di diffide e/o provvedimenti di sospensione e/o revoca delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e della non sussistenza di limitazioni o variazioni nei contenuti delle autorizzazioni; e (b) all'avvenuto pagamento dei diritti annuali al Registro istituito per fornitori con impianti autorizzati in procedura semplificata (se dovuto).
- 6.2.3 Tutta la documentazione dovrà essere fornita in formato conforme all'originale (anche per via elettronica), con timbro e visto dell'Appaltatore e del gestore dell'impianto di recupero/smaltimento. In caso di mancata trasmissione della documentazione, o di inidoneità della stessa, l'Appaltatore non potrà servirsi dell'impianto di recupero/smaltimento a cui la documentazione mancante si riferisce.
- 6.2.4 L'inadempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo 6.2 comporta il diritto del Committente di avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 10.1.

7 ASSICURAZIONE

7.1 Assicurazione dell'Appaltatore

- 7.1.1 L'Appaltatore sotto la propria totale responsabilità, oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge, stipulerà e manterrà operative per tutta la durata del Contratto, a sue totali spese, le seguenti polizze assicurative, con primarie compagnie assicurative, con un rating S&P o equivalente non inferiore a BBB:
- (i) polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) con un limite per evento non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00);

- (ii) polizza di responsabilità civile operai (RCO) con un limite per evento non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) e per persona non inferiore a Euro 1.500.000,00 (Euro unmilionicinquecentomila/00) che includa il personale diretto dell'Appaltatore, il personale temporaneo o assunto con contratti speciali ed i consulenti da essa impiegati;
 - (iii) ove applicabile, polizza di responsabilità civile terzi per i veicoli (RC Autoveicoli) di proprietà e autorizzati per l'uso presso il sito di esecuzione dei Servizi, in accordo ai termini e condizioni richiesti per Legge;
 - (iv) ove applicabile, polizza, a copertura dei beni, dei macchinari e delle attrezzature in genere di proprietà dell'Appaltatore utilizzate presso la Sede Operativa, con una somma assicurata per il valore di rimpiazzo degli stessi;
 - (v) ove applicabile, polizza di responsabilità civile professionale, con un limite per evento non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00);
- 7.1.2 Le polizze indicate non modificano in alcun modo le responsabilità, il passaggio del rischio e gli obblighi contrattuali inclusi nell'oggetto del Contratto.
- 7.1.3 L'Appaltatore avrà accesso alle aree interessate alle Attività solo dopo aver stipulato tutte le assicurazioni previste a suo carico; a tal fine, dietro richiesta del Committente, darà evidenza dell'operatività delle polizze indicate al presente articolo e del pagamento dei premi per l'intera durata del relativo periodo assicurato.
- 7.1.4 L'Appaltatore dichiara e garantisce, ora per allora, che verrà rilasciata a favore del Committente idonea dichiarazione da parte del broker/agenzia assicurativa al fine di garantire la validità ed efficacia di tutte le polizze richieste ai sensi del presente articolo. In caso di dichiarazione incorretta e non veritiera, l'Appaltatore terrà indenne e manleverà il Committente da tutti i danni da essa derivanti.
- 7.1.5 L'Appaltatore non effettuerà cambiamenti alle polizze indicate durante il periodo di interesse per il presente Contratto.
- 7.1.6 L'Appaltatore dovrà assumersi ogni responsabilità in qualsiasi sede qualora tali assicurazioni non siano state redatte o siano state redatte in parziale ossequio alle clausole del presente articolo.
- 7.1.7 Le assicurazioni a carico dell'Appaltatore, di cui al presente articolo, non limiteranno in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali e secondo la Legge.
- 7.1.8 Le polizze indicate devono includere le clausole dolo dipendenti e colpa grave.
- 7.1.9 Il programma assicurativo includerà copertura per danni dovuti ad un evento di Forza Maggiore.
- 7.1.10 Le somme corrispondenti alle franchigie delle polizze assicurative, nonché le somme eccedenti i limiti massimi di indennizzo relativi alle polizze indicate resteranno a carico dell'Appaltatore nonché i danni non assicurati dei quali lo stesso risulti in ogni modo responsabile.

- 7.1.11 L'Appaltatore deve sollevare da ogni responsabilità e manlevare il Committente da ogni richiesta di danno, responsabilità, costo o spesa, derivanti, direttamente o indirettamente, da un evento coperto dalle polizze assicurative indicate ma che, per qualsiasi ragione, non venga risarcito dalle polizze assicurative stipulate dall'Appaltatore.
- 7.1.12 Resta inteso tra le Parti che il Committente potrà in ogni caso essere libero di intraprendere un'azione legale contro l'Appaltatore per richiedere indennizzo per tutti gli eventuali e conseguenti danni, responsabilità/richiesta di risarcimento indirizzata al Committente, costi e spese, sofferte dal Committente, generati, direttamente o indirettamente, da un evento coperto dalle polizze assicurative indicate ma che, per qualsiasi ragione, non venga risarcito dalle polizze assicurative stipulate dall'Appaltatore.
- 7.1.13 L'Appaltatore è responsabile di verificare, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tutti gli Ausiliari in genere coinvolti per le attività inerenti al presente Contratto, abbiano in forza polizze assicurative analoghe a quelle descritte, per l'intera durata del Contratto. La mancata stipulazione ovvero l'inefficacia, originaria o sopravvenuta, di alcuna delle polizze assicurative costituirà grave inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del Contratto.
- 7.1.14 L'Appaltatore terrà indenne e manleverà il Committente, nonché i cessionari autorizzati ai sensi del Contratto, da ogni costo, spesa, danno, a persone o a cose che possa essere avanzata da terzi a qualunque titolo connesso o comunque derivante dalla esecuzione del Contratto.
- 7.2 Assicurazione del trasportatore (nel caso in cui i Servizi includano il trasporto)**
- 7.2.1 Ciascuna impresa di trasporto che sarà incaricata ai sensi del presente Contratto assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto anche a mezzo dei propri incaricati. A tale riguardo l'Appaltatore si impegna a far sì che il trasportatore stipuli e mantenga in vigore per tutta la durata del Contratto, una polizza assicurativa con una primaria compagnia di assicurazione, con franchigie e massimali adeguati al Servizio oggetto del Contratto, a copertura della responsabilità per danni al Committente o a terzi a qualunque titolo derivanti o connessi dall'esecuzione del Contratto.
- 7.3 Essenzialità delle polizze**
- 7.3.1 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo 7 costituisce condizione essenziale di efficacia del presente Contratto e, pertanto qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la propria copertura assicurativa o la copertura assicurativa del trasportatore, il Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, come previsto al successivo paragrafo 10.1.

8 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

8.1 Divieto di subappalto

- 8.1.1 È fatto divieto all'Appaltatore di affidare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'esecuzione dei Servizi, senza il preventivo consenso scritto del Committente. In caso di violazione di tale divieto il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 10.1.

8.1.2 A parziale deroga del precedente paragrafo è consentito l'affidamento dei servizi di trasporto alle imprese indicate nella Lettera d'Ordine, nonché dei servizi di recupero/smaltimento ai gestori degli impianti indicati nella Lettera d'Ordine.

8.2 Divieto di Cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore

8.2.1 È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il Contratto o i crediti dallo stesso derivanti, senza il preventivo consenso scritto del Committente. In caso di violazione del divieto il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 10.1.

8.3 Cessione del Contratto da parte del Committente

8.3.1 Il Committente ha la facoltà di cedere il Contratto, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a società controllate, controllanti e soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, comma 1 e 2. Ai fini della cessione non è richiesto il consenso dell'Appaltatore.

9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1 Trattamento dei dati personali

9.1.1 Le Parti si danno atto, in applicazione del Regolamento 2016/679/UE e del d.lgs. 196/03 che ha a riferimento solo ed esclusivamente i dati personali delle "persone fisiche", che gli eventuali dati personali dalle stesse acquisiti sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

9.1.2 Le Parti saranno responsabili del rispetto della richiamata normativa sulla protezione dei dati personali ciascuna in via autonoma e relativamente al trattamento dei dati da ciascuna effettuato per dare attuazione a quanto contrattualmente convenuto. Ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni onere o danno che dovesse discendere dal mancato rispetto delle prescrizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

10 RISOLUZIONE E RECESSO

10.1 Clausola risolutiva espressa

10.1.1 La risoluzione opera di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi previsti nei paragrafi: 1.4 (*Osservanza della Legge*), 1.6.1 (*Norme Etiche*), 1.7 (*Antimafia*), 1.12 (*Ausiliari del Appaltatore*), 3.1 (*Ritardi nella consegna*), 3.1.4 (*mancata adozione del RENTRI*) 4.2 (*Documentazione trasportatore*), 6.2 (*Documentazione impianti di recupero*), 7 (*Assicurazione*), 8.1 (*Divieto di subfornitura*), 8.2 (*Divieto di cessione del Contratto*) o in eventuali altre clausole del Contratto anche se qui non richiamate. La risoluzione si verificherà quando il Committente comunicherà all'Appaltatore per iscritto che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

10.2 Diffida ad adempiere

- 10.2.1 In qualsiasi caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura, il Committente potrà intimare per iscritto l'Appaltatore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'intimazione, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà senz'altro risolto, in tutto o in parte, fermo il diritto del Committente di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'inadempimento.
- 10.3 Recesso per stato di insolvenza o fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali dell'Appaltatore**
- 10.3.1 In caso di stato di insolvenza dell'Appaltatore, o di sua dichiarazione di fallimento, o di sua sottoposizione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, il Committente avrà la facoltà di recedere senza preavviso dal Contratto mediante comunicazione scritta.
- 10.4 Recesso unilaterale del Committente**
- 10.4.1 È facoltà del Committente, in ogni momento, recedere dal Contratto. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato all'Appaltatore, salvo la comunicazione di recesso preveda un'efficacia differita dello stesso.
- 10.4.2 In deroga all'art. 1671 c.c, in qualsiasi caso di recesso del Committente, incluso il recesso previsto dal precedente paragrafo 10.4.1, non spetterà all'Appaltatore alcun corrispettivo, rimborso, indennizzo a titolo di mancato guadagno, o altra somma comunque qualificata, fatta eccezione per i costi e le spese che l'Appaltatore abbia già sostenuto (e possa comprovare) ai sensi del Contratto fino al momento del recesso.

11 LEGGE APPLICABILE. AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE

- 11.1 Legge applicabile**
- 11.1.1 Il Contratto è regolato dalla Legge italiana.
- 11.2 Foro competente**
- 11.2.1 Ogni controversia relativa o comunque connessa all'esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è di competenza esclusiva del Foro di Milano.